



# diritto & religioni

**Semestrale**  
**Anno IX - n. 1-2014**  
**gennaio-giugno**

ISSN 1970-5301

**17**



**LUIGI  
PELLEGRINI  
EDITORE**

**Diritto e Religioni**  
Semestrale  
Anno IX - n. 1-2014  
**Gruppo Periodici Pellegrini**

*Direttore responsabile*  
Walter Pellegrini

*Direttore*  
Mario Tedeschi

*Segretaria di redazione*  
Maria d'Arienzo

*Comitato scientifico*

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, M. C. Folliero, A. Fuccillo, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

*Struttura della rivista:*

**Parte I**

SEZIONI

*Antropologia culturale*

*Diritto canonico*

*Diritti confessionali*

*Diritto ecclesiastico*

*Sociologia delle religioni e teologia*

*Storia delle istituzioni religiose*

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci

A. Bettetini, G. Lo Castro

M. d'Arienzo, V. Fronzoni,

A. Vincenzo

M. Jasonni, L. Musselli

G.J. Kaczyński, M. Pascali

R. Balbi, O. Condorelli

**Parte II**

SETTORI

*Giurisprudenza e legislazione amministrativa*

*Giurisprudenza e legislazione canonica*

*Giurisprudenza e legislazione civile*

*Giurisprudenza e legislazione costituzionale  
e comunitaria*

*Giurisprudenza e legislazione internazionale*

*Giurisprudenza e legislazione penale*

*Giurisprudenza e legislazione tributaria*

RESPONSABILI

G. Bianco

P. Stefani

L. Barbieri, Raffaele Santoro,

Roberta Santoro

G. Chiara, R. Pascali

S. Testa Bappenheim

V. Maiello

A. Guarino

**Parte III**

SETTORI

*Lettere, recensioni, schede,  
segnalazioni bibliografiche*

RESPONSABILI

F. Petroncelli Hübler, M. Tedeschi

### Comitato dei referees

Prof. Andrea Bettetini - Prof.ssa Geraldina Boni - Prof. Salvatore Bordonali - Prof. Orazio Condorelli - Prof. Pierluigi Consorti - Prof. Raffaele Coppola - Prof. Pasquale De Sena - Prof. Saverio Di Bella - Prof. Francesco Di Donato - Prof. Olivier Echappè - Prof. Nicola Fiorita - Prof. Antonio Fuccillo - Prof. Federico Aznar Gil - Prof. Ivàn Ibàn - Prof. Pietro Lo Iacono - Prof. Dario Luongo - Prof. Agustin Motilla - Prof. Salvatore Prisco - Prof. Patrick Valdrini - Prof. Gian Battista Varnier - Prof. Carmela Ventrella - Prof. Marco Ventura.

Francesco Paolo Casavola, *Bioetica. Una rivoluzione postmoderna*, Salerno Editrice, Roma, 2013, pp. 87.

Come tutte le questioni di gran rilievo la bioetica costituisce un problema attinente non solo le scienze della natura, biologia e medicina, ma anche le cosiddette scienze umane, filosofia, religione, diritto, e come tale viene trattata da Casavola che, oltre a essere il Presidente del Comitato Nazionale per la Bioetica, è stato Presidente della Corte Costituzionale ed è un grande storico del diritto romano.

I problemi che la bioetica pone sono quelli tradizionali del rapporto libertà – autorità, quindi dei limiti di autodeterminazione dei singoli.

Casavola vede questi problemi anche in rapporto alle tecnologie attuali e parte dalla Dichiarazione del 1789 in Francia, da quella Universale dei Diritti dell’Uomo dell’Assemblea delle Nazioni Unite del 1948, ed individua nella Costituzione Federale Tedesca del 1949 il principio fondamentale: “*La Dignità dell’uomo è intangibile*”. Al centro di tutto la persona umana che non era del tutto tutelata se nel 1977 negli Stati Uniti negri malati di sifilide erano lasciati senza cure. I problemi più rilevanti sono quelli della morte e dell’inizio della vita, direi meglio dell’accanimento terapeutico, del testamento biologico, e del cosiddetto suicidio assistito. L’individuo è padrone della sua vita? Certamente da qui i problemi che nascono sono anche religiosi. Casavola si riferisce alla Convenzione di Oviedo del 4 aprile 1997 che tutela i diritti dell’uomo e la dignità dell’essere umano nei confronti della biologia e della medicina. Nel sottoscrivere la Convenzione i Paesi europei ritenevano che comunque nulla fosse vincolante per il medico. Seguirono ulteriori interventi sulla sanità pubblica, in Francia sul consenso informato, in Germania sul testamento biologico, nei Paesi Bassi sulla richiesta di interruzione alla vita, in

Italia dove è in discussione un progetto di legge sul testamento biologico. Nel nostro Paese, nota Casavola, se non esiste il dovere di curarsi non sussiste il dovere di vivere per cui il suicidio può apparire anche un atto di libertà anche se ciò “implicherebbe una revisione degli articoli cinquecentosettantanove e cinquecentottanta del codice penale che prevedono come reati l’omicidio del consenziente e l’istigazione e l’assistenza al suicidio”. Certo per un credente è difficile accettare che non Dio ma ciascuno abbia la piena disponibilità della propria vita.

Quanto all’altro problema, quello dell’inizio della vita, v’è una legge sulla procreazione medicalmente assistita del 19 febbraio 2004 che segue quella sull’interruzione volontaria della gravidanza del 22 maggio 1978. Il fatto che la legge vieti l’inseminazione eterologa sembra essere stato abolito dalla sentenza recente della Corte Costituzionale che Casavola non poteva citare. In questa materia i divieti sono molti e forse sarebbe preferibile un maggiore ambito di libertà. Certo è, come rileva bene Casavola, “Le scienze della natura non possono restare separate da quelle umanistiche”. Bisogna ridare all’uomo una dimensione umana anche se in passato gli scienziati sono stati poco preoccupati di salvaguardarne la dignità in nome di un presunto progresso scientifico.

L’autore pone poi la bioetica in rapporto al corpo che è stato riscoperto e certamente valorizzato alla persona. Da romanista Casavola ricorda che gli uomini erano in passato o liberi o schiavi e che malgrado il divieto della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo del 1948, la schiavitù ancora non è del tutto estirpata. Gli stessi teologi cattolici negavano l’esistenza dell’anima delle popolazioni indigene. Bisogna, ribadisce Casavola, incentrare tutto sulla dignità dell’uomo, così come ha fatto la Carta dei Diritti Fondamentali di Nizza del 2000 ora facente parte del Trattato Costituen-

te Europeo del 2004, nel quale i diritti fondamentali sono ordinati in sei titoli, il primo dei quali intitolato alla dignità, gli altri alla libertà, all'eguaglianza, alla solidarietà, alla cittadinanza, alla giustizia. La dignità è inviolabile, v'è l'esplicito divieto di pratiche eugenetiche, ed è proibita la tortura al pari dei trattamenti disumani.

Casavola, com'era prevedibile, riguarda anche il magistero pontificio e le disposizioni conciliari. Dall'intervento di Leone XIII nella *Rerum Novarum* sul dovere dei padroni di non tenere gli operai schiavi e di rispettare la loro dignità, alla *Pacem in Terris* del 1963 di Giovanni XXIII che torna sulla dignità della persona, alla Costituzione Pastorale *Gaudium et Spes* del Concilio Vaticano II che nel paragrafo 3 fa esplicito riferimento alla coscienza dell'uomo cristiano. Ricorda Casavola il salmo 8 e la Sapienza sulla coscienza e libertà dell'uomo, la Dichiarazione della libertà religiosa del Concilio Vaticano II, e per l'appunto, la *Dignitatis Humanae*. Casavola individua uno degli esempi più antichi di separazione della religione dalla coscienza nella lettera di Costantino ad Alessandro e ad Ario del 324 d.c. sull'inopportunità di porre la subordinazione del Figlio al Padre per il pericolo di eresie e scismi. Non che i teologi non siano liberi di pensare ciò che vogliono ma debbono nascondere se può creare nocimento. Casavola vede in ciò il seme dell'ingerenza dello Stato nelle cose di religione che pone alla base del principio *cuius regio, eius et religio*. Con riferimento al separatismo ricorda opportunamente l'art. 1 della Costituzione degli Stati Uniti; la Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea che al II/10 unifica i concetti di libertà di pensiero, coscienza e religione; il Trattato Costituyente Europeo che assicura il rispetto delle confessioni, delle associazioni non confessionali e delle organizzazioni filosofiche, e parla del modo in cui la laicità deve essere concepita in Francia che non ha impedito però discutibili

interventi sul velo islamico e in tema di istruzione. Casavola fa intendere che la Francia non ha ben compreso le dichiarazioni conciliari sulla libertà religiosa. Le autorità civili dovrebbero non ostacolare la libertà religiosa, soprattutto se "nella società è in piena rispondenza con la libertà propria dell'atto di fede cristiana". Casavola nota bene come, a quarant'anni di distanza dalla *Dignitatis Humanae*, la questione della libertà religiosa non si pone più con tanta nettezza. Non si tratta di libertà nella Chiesa e della Chiesa ma di rapporti fra culture e religioni diverse riguardo alle quali non si può non notare che vi sono episodi di forte ostilità. Paradossalmente nota Casavola "la sacralità del corpo dell'uomo riappare quando esso non è più vivo nel cadavere". Si dovrebbe evitare che il corpo diventi un oggetto. Le tecniche sul trapianto di organi, naturalmente gratuito, ne costituiscono un esempio.

Nell'ultima parte del lavoro l'autore si occupa del rapporto tra bioetica e famiglia e di quello tra medico e paziente i quali collaborano per combattere la malattia. La famiglia non sembra essere presente in questo rapporto anche se lo è nel sottofondo e torna ad essere fondamentale ogniquale volta il paziente non può esprimere il proprio consenso perché impedito. Il malato non ha la disponibilità del proprio corpo e si affida al medico. Questi può informare il paziente del proprio stato e può informare la famiglia come nel caso dei minori. In molti ospedali pediatrici si consente ai genitori l'assistenza diretta dei figli. Parimenti delicato è il rapporto con i malati mentali che quasi sempre non possono esprimere un consenso per cui la famiglia è assolutamente importante.

Per chiunque voglia studiare sul piano storico e giuridico i problemi di bioetica questo volume è essenziale. Tutti i problemi da affrontare sono con chiarezza posti in evidenza senza alcuna remora di carattere ideologico o religioso. Ciò riguarda

sia il passato che il presente. Non è lecito comprendere però quale sarà il futuro della bioetica. Se certi divieti continueranno a sussistere è possibile pensare che ciò possa fermare la ricerca scientifica? È, come ho detto in precedenza, il vecchio problema del rapporto autorità – libertà sul quale non è possibile – né Casavola lo fa – fare alcuna previsione.

**Mario Tedeschi**

Pietro De Felice, *La curia diocesana. Aspetti giuridico-pastorali*, Saletta dell'Uva, Caserta, 2013, pp. 78.

Nel presente Volume, edito in occasione del XXX anniversario dell'introduzione del vigente *Codex Juris Canonici*, l'Autore realizza un commento giuridico-pastorale dei canoni nei quali il legislatore universale ha inteso disciplinare l'organizzazione e il funzionamento della Curia diocesana.

L'analisi è arricchita da un costante richiamo agli insegnamenti del Concilio Vaticano II che hanno inciso in modo significativo sulla disciplina giuridica della Curia diocesana, la quale costituisce uno strumento essenziale per l'esplicazione organica delle funzioni di governo nella Chiesa locale.

In questa prospettiva, nel canone 469 *c.j.c.*, viene sancito che *Curia dioecesis constat illis institutis et personis, quae Episcopo operam praestant in regimine universae dioecesis, praesertim in actione pastoralis dirigenda, in administratione dioecesis curanda, necnon in potestate iudiciali exercenda*.

A tale riguardo, l'Autore, rileva come, dal tenore di questa norma, emerga la dimensione essenziale della Curia diocesana rintracciabile nel suo porsi al servizio del Vescovo diocesano, in ragione del suo essere investita della funzione di vigilare e garantire in modo permanente la disciplina e la prassi nel governo e nell'amministrazione della Chiesa locale,

in modo indipendente dalle dinamiche legate all'alternarsi di persone e all'evolversi delle istituzioni particolari.

Del resto, la Curia diocesana condivide in modo pieno con la Curia Romana il carattere di *diaconia*, dovendo avere come modello di riferimento Cristo stesso, il quale «non è venuto per essere servito, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti» (Mc 10, 45). Nell'offrire il suo aiuto al Vescovo diocesano, l'intera struttura curiale deve necessariamente agire secondo le categorie del servire, in modo che l'autorità abbia sempre come propri caratteri essenziali la misericordia e la pastoralità. Questo importante aspetto è stato di recente evidenziato in più occasioni anche da Papa Francesco.

Sono molteplici, infatti, i risvolti pastorali che ammantano questo importante istituto, per sua natura legato ad un doppio filo alla figura del Vescovo diocesano e contraddistinto da molteplici aspetti che, sia pure rivestiti di contenuti tecnico-burocratici, appaiono costantemente proiettati alla cura della porzione del Popolo di Dio raccolta in una diocesi.

La missione del Vescovo diocesano appare dunque rilevante anche ai fini di una corretta definizione delle funzioni che la Curia è chiamata ad esercitare, in uno spirito di servizio assimilabile alla diaconia di Cristo. Del resto, anche in ragione del principio di corresponsabilità, la Curia diocesana rappresenta uno degli strumenti più importanti attraverso i quali il Vescovo diocesano esercita il suo *munus pastorale* nella Chiesa particolare a lui affidata.

Solo in questa prospettiva si è in grado, come peraltro emerge dalla lettura dell'intera opera, di oltrepassare il velo della dimensione tecnica dell'impianto normativo che regola la sua struttura e il suo funzionamento, per scoprire gli innegabili risvolti pastorali che contraddistinguono il relativo operato, sempre finalizzato al perseguimento della *salus animarum* (can. 1752 *c.j.c.*).